



REGOLAMENTO DEL BORSINO DEI PRODOTTI CEREALICOLI

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento detta le norme di funzionamento del Borsino dei prodotti cerealicoli istituito presso la Camera di Commercio di Enna.

Il Borsino opera nell'ambito provinciale e, previa intesa tra le Camere di Commercio siciliane, in ambito regionale.

Art. 2 - SCOPI E FUNZIONI

Scopi del Borsino sono quelli di accertare per ogni prodotto un prezzo medio che possa costituire un valore informativo di riferimento per i vari e possibili utilizzi in ambito pubblico e privato e quello di costituire una borsa merci dei prodotti cerealicoli.

Per il perseguimento degli scopi il Borsino si avvale di una Deputazione di Filiera nominata dalla Giunta Camerale su proposta del Presidente e di un Comitato Tecnico nominato dalla Deputazione.

Gli aspetti prettamente tecnici di rilevazione e di analisi sono affidati alla Camera di Commercio.

Il Borsino ha le seguenti funzioni:

- curare la rilevazione periodica dei prezzi all'ingrosso dei cereali e dei loro derivati e dei prodotti agricoli affini (leguminose ecc...);
- curare la pubblicazione e la divulgazione delle rilevazioni periodiche presso tutti gli operatori ed i soggetti pubblici e privati che operano nel mercato di riferimento;
- ricevere listini prezzi dagli operatori del settore e rilasciare visti di deposito ed attestazioni di deposito;
- costituire una borsa merci dei prodotti cerealicoli.

Il Borsino non persegue fini di lucro.

Art. 3 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI

La Camera di Commercio potrà curare la pubblicazione, secondo le specie, le caratteristiche e le forme di confezionamento e vendita (rinfusa, sacchi, pallet ecc...) individuate dalla Deputazione di Filiera con uno o più regolamenti interni, dei listini prezzi ufficiali all'ingrosso di:

Fumento duro di produzione regionale

Fumento tenero di produzione regionale

Granoturco

Cereali foraggeri (avena, Orzo, sorgo, cereali foraggieri)
Cruscami di frumento tenero
Cruscami di frumento duro
Farine di frumento tenero
Farine di qualità superiore
Sfarinati di frumento duro
Semi oleosi
Derivati lavorazione granoturco
Produzioni vegetali disidratate o essiccate (erba medica e simili)
Leguminose
Farine animali.

Il superiore elenco può essere modificato ed integrato da ulteriori varietà e da ulteriori prodotti cerealicoli e affini a cura della Deputazione di Filiera. La Camera di Commercio cura l'aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate ed individua, sentita la Deputazione di Filiera, le più opportune forme di pubblicazione al fine di garantire la massima efficacia informativa. I listini del Borsino devono contenere un'apposita sezione riservata alla quotazione delle stesse merci presso la Borsa Merci Telematica Italiana.

Art. 4 - MODALITÀ DI RILEVAZIONE E QUOTAZIONE

La rilevazione avviene direttamente, a cura della Camera di Commercio, presso le unità produttive, commerciali e trasformiere operanti nell'ambito della Filiera cerealicola regionale, periodicamente individuate dalla Deputazione di Filiera tra operatori diversi.

La quotazione avviene ad opera del Comitato Tecnico di Filiera e deve rappresentare una valutazione media dei prezzi operati effettivamente sul mercato di riferimento per le merci di competenza. La quotazione è accompagnata da una breve analisi sull'andamento del mercato regionale e nazionale e deve avvenire mediante discussione tenendo conto delle informazioni e dei dati acquisiti. I prezzi quotati non possono tenere conto di eventuali premi contrattualmente concordati.

La Deputazione fissa la periodicità delle rilevazioni e delle sue riunioni. La rilevazione potrà contenere anche i prezzi quotati nella Borsa Merci Telematica Italiana.

Art. 5 - DEPUTAZIONE

Per le funzioni di cui al presente Regolamento la Giunta della Camera di Commercio nomina annualmente la Deputazione, composta di 7 componenti scelti fra una rosa di nominativi segnalati dalle associazioni di categoria rappresentative dei produttori e dei trasformatori di cereali e loro derivati e da operatori leader del settore individuati per comprovate caratteristiche di equilibrio, obiettività e mediazione.

Nello specifico i componenti sono individuati:

- **n. 1** in rappresentanza delle associazioni dei produttori agricoli - CIA - Coldiretti - Confagricoltura - Copagri, in avvicendamento;
- **n. 1** in rappresentanza dei Consorzi dei produttori;
- **n. 1** in rappresentanza dell'associazione maggiormente rappresentativa delle aziende sementiere e costitutori;
- **n. 1** in rappresentanza dell'associazione maggiormente rappresentativa delle aziende di molitura e trasformazione industriale;
- **n. 1** in rappresentanza della Associazione Panificatori;
- **n. 1** in rappresentanza di Consorzi interprofessionali;
- **n. 1** in rappresentanza della grande distribuzione organizzata.

Alla Deputazione partecipano altresì, nella qualità di invitati permanenti, senza diritto di voto, un rappresentante del Consorzio di ricerca "Gian Pietro Ballatore", un rappresentante della Stazione Consorziaria Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia ed un rappresentante delle Associazioni dei consumatori.

I componenti non devono trovarsi in posizione dominante rispetto al mercato e devono garantire imparzialità e terzialità, pena la sostituzione da parte della Giunta Camerale.

La Camera assicura l'attività di segreteria della Deputazione.

Di ogni seduta della Deputazione viene redatto apposito verbale.

La Deputazione nomina al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente che funge da vicario in assenza del Presidente.

Per tali cariche è prevista la rotazione annuale tra i rappresentanti della filiera.

La Deputazione fissa i regolamenti di funzionamento, le caratteristiche dei prodotti oggetto della rilevazione e quotazione, l'elenco dei prodotti stessi e le sue integrazioni e modifiche, gli standard necessari in ordine a caratteristiche, specificità e modalità di vendita all'ingrosso.

La Deputazione ove rilevi la necessità di avvalersi di consulenti della Camera di Commercio o della sua Azienda Speciale PROMOTEN, ne fa esplicita richiesta al Presidente della Camera di Commercio. Sulla richiesta delibera la Giunta Camerale. La Deputazione si avvale di istituti di analisi e ricerca specializzati ed aventi caratteristiche pubblicistiche anche previa stipula di convenzioni da parte della Camera di Commercio.

La Deputazione dura in carica per un intero anno solare. Nei tre mesi precedenti la scadenza la Giunta camerale provvede a nominare la Deputazione che opererà nell'anno solare successivo.

I componenti possono essere riconfermati senza limite di mandati. Ai componenti le commissioni non spettano compensi o gettoni di presenza. Al Presidente ovvero al Vicepresidente nei casi di rilevata necessità funzionale alle attività della Deputazione possono essere autorizzati dalla Giunta della Camera di Commercio rimborsi delle spese vive sostenute e documentate.

Le sedute della Deputazione sono validamente costituite ove sia presente la maggioranza degli aventi diritto. È in ogni caso richiesta la presenza del Presidente o del Vice Presidente.

L'assenza ingiustificata dei componenti, per tre volte consecutive, comporta l'esclusione e la sostituzione immediata del componente inadempiente.

Alla prima riunione di insediamento la Deputazione a maggioranza semplice nomina il Presidente ed un Vice Presidente che durano in carica per l'intero mandato annuale. In caso di dimissioni o di sostituzione di un componente, la Giunta Camerale nomina altro componente appartenente allo stesso settore della Filiera.

La Deputazione, su proposta dei singoli componenti, nomina un Comitato tecnico composto da 7 componenti scelti fra rappresentanti della filiera, diversi dai componenti la Deputazione, ed eletti con voto palese.

Su designazione del Consorzio di Ricerca "Gian Pietro Ballatore" e della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura la Deputazione nomina altresì un componente in rappresentanza di ciascuno di questi Enti.

Risultano eletti i soggetti che, per la categoria cui sono stati proposti, abbiano riportato il maggior numero di consensi.

Tutti gli atti relativi ai lavori della Deputazione sono custoditi per il periodo fissato dalla stessa a cura dell'ufficio istruttore.

Art. 6 - COMITATO TECNICO

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

L'assenza per tre volte consecutive comporta decadenza.

Alla prima riunione di insediamento il Comitato tecnico a maggioranza semplice nomina un Coordinatore che dura in carica per l'intero mandato annuale.

In caso di dimissioni o di sostituzione del componente, la Deputazione nomina altro componente.

La quotazione dei prodotti deve avvenire unanimemente e previa discussione argomentata e verbalizzata sulla base dei dati delle rilevazioni fornite dall'ufficio istruttore. Ciascun componente è tenuto a fornire tutte le informazioni sui prezzi di cui è in possesso e deve operare con spirito di imparzialità e terzialità.

A garanzia dell'imparzialità e della completezza di informazione ogni componente in caso di assenza si farà carico di fornire per iscritto ogni informazione utile alla discussione.

La discussione deve essere improntata al rispetto della pluralità e del contraddittorio. I dati forniti dai componenti presenti e quelli eventualmente forniti per iscritto insieme alla rilevazione dell'ufficio istruttore ed alla relazione sintetica dello stesso vengono utilizzati per la discussione finalizzata alla quotazione. Tutti i dati e le informazioni devono essere trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza dell'ufficio delegato alla Deputazione.

Ove si riscontrasse la disponibilità di una merce, ma di questa non si abbiano dati significativi riferiti a transazioni o a tendenze di mercato, a fianco alla quotazione si dovrà riportare la dicitura “prezzo indicativo”.

Ove all’interno del Comitato emergano divergenze tali da non consentire una quotazione univoca della merce, il Coordinatore del Comitato potrà decidere di rilevare un “prezzo indicativo” motivando e facendo verbalizzare la stessa motivazione, ovvero in casi eccezionali, ove risulti impossibile individuare la tendenza di mercato, di non quotare la merce annotando “merce non quotata”.

Tutti gli atti relativi ai lavori del Comitato sono custoditi per il periodo fissato dallo stesso a cura dell’ufficio istruttore.

Art. 7 - DEPOSITI LISTINI

Presso il Borsino le imprese operanti nella Filiera e nel territorio di competenza possono depositare i propri listini prezzi. La domanda di deposito avviene previa istanza su carta intestata e non in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante secondo le forme di legge. La domanda deve contenere estremi di iscrizione camerale e deve essere corredata da una relazione sistemica descrittiva dell’azienda e delle sue attività. La stessa deve essere corredata da una dichiarazione di manleva circa contenuti e veridicità degli stessi. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita dalla Giunta Camerale.

Il Borsino e la Camera di Commercio non assumono alcuna responsabilità sul contenuto dei listini depositati e di ogni altra informazione in essi compresa. Alla ricezione del listino l’ufficio istruttore rilascia il visto di deposito.

Il listino deve essere redatto in lingua italiana e con prezzi in euro. Ogni pagina deve essere firmata dal legale rappresentante. La validità del deposito è fissata in un anno.

Previa istanza il listino può essere oggetto di visto di congruità da parte del Borsino. La congruità dei prezzi del listino va dichiarata dal Comitato Tecnico ed ha validità limitata fino alla successiva riunione dell’Organismo.

La richiesta di congruità dei listini deve essere redatta su carta intestata e non in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante secondo le forme di legge e corredata dalla ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita dalla Giunta Camerale.

I listini depositati sono conservati a cura dell’ufficio istruttore per il periodo di anni 3 dal deposito.



Art. 8 - ATTIVITA' CAMERALI

Per le attività di competenza della Camera di Commercio la stessa può avvalersi della sua Azienda Speciale PROMOTEN.

Art. 9 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente Regolamento ed anche in merito alle contrattazioni, saranno demandate ad un arbitro designato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Enna. L'arbitro deciderà ritualmente nel termine di sessanta giorni dall'accettazione della nomina, con lodo impugnabile.